

## **NOTAIO NARDONE**

Gentili Signore, gentili Signori, Colleghe e colleghi

sono particolarmente lieto ed onorato di porgere il mio più cordiale saluto e quello del Consiglio Notarile di Firenze, nonché il benvenuto ed il più vivo ringraziamento a Voi tutti per una così numerosa e qualificata partecipazione che, indubbiamente, denota l'interesse che il tema del convegno suscita in noi tutti.

Un ringraziamento particolare, mi sia consentito rivolgere alla "FONDAZIONE CESIFIN ALBERTO PREDIERI" che ha contribuito in materia determinante nell'organizzazione di questo Convegno, nonché al Professor Riccardo ALESSI ed al collega Alessandro RUGGIERO per l'attenzione avuta nel curare l'aspetto scientifico del convegno e per l'individuazione del tema dello stesso di grande attualità, di grande interesse ma anche di grande complessità e che nella proposizione "dubbi ed attese" ritengo sintetizzi lo stato d'animo comune a gran parte degli operatori giuridici nell'imminenza dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi che riformeranno, radicalmente, il diritto societario.

Il dare inizio ai lavori di questo Convegno mi offre, non soltanto l'opportunità di porgere il saluto ufficiale del Notariato Fiorentino, ma anche l'occasione per sottolineare la partecipazione profonda, ma anche l'attesa del Notariato tutto per una riforma, quella del diritto societario, che non riguarda soltanto una categoria professionale o noi che siamo oggi qui presenti ma riguarda il sistema Paese in quanto rappresenta un aspetto, forse il più delicato, della fase di trasformazione che il nostro Paese attraversa e che costituisce, quindi, un momento di straordinaria importanza.

La mole delle novità legislative in arrivo è davvero imponente. Ancora una volta, i Notai saranno in prima fila in quanto su di essi incombe l'onere di dare, prima di altri, un'immediata interpretazione delle nuove norme al fine di comprenderne la portata ed essere in grado non solo di esercitare, compiutamente, il controllo di legalità ad essi demandato dall'Ordinamento, ma anche di riempire di contenuti e certezze le garanzie che essi prestano nello svolgimento della funzione di adeguamento della volontà delle parti all'intero ordinamento.

E' da sottolineare come, nonostante la complessità della materia e l'imponente mole delle modifiche e delle innovazioni da apportare

all'intero sistema del diritto societario, la riforma è stata attuata in tempi davvero brevi.

Basti pensare che a meno di un anno dall'emanazione della Legge delega (3 ottobre 2001) il Consiglio dei Ministri ha approvato (30 settembre 2002) l'articolato di riforma; che, attualmente, il detto articolato è all'esame delle commissioni parlamentari per il necessario parere e per le eventuali proposte di modifiche; che la versione finale del Decreto Legislativo si prevede sarà pronta per essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale in tempo utile per far sì che, decorso l'ordinario periodo di *vacatio legis*, la riforma possa entrare in vigore il 1° gennaio 2003. In base a tale ultima previsione, quindi, fra pochissimi giorni la riforma prevista dalla Legge delega diventerà operativa e comincerà, anche se gradualmente, a dispiegare i propri effetti.

Si tratta di una riforma organica del diritto societario per il quale, come è noto, fino ad ora si erano avuti soltanto interventi legislativi modificativi di "settore" o di "adeguamento a direttive comunitarie" e, proprio in considerazione della sua complessità e della conseguente mole delle novità che saranno introdotte, sarebbe auspicabile che venisse accolta la proposta fatta nelle competenti sedi governative dal Consiglio Nazionale del Notariato finalizzata ad ottenere una *vacatio legis* di durata superiore all'ordinaria che consentirebbe a tutti gli operatori di metabolizzare i contenuti della riforma e di valutare, con minore assillo, anche l'impatto che la riforma avrà sulle società esistenti in considerazione del fatto che alcune norme della stessa presuppongono un adeguamento obbligatorio, altre presuppongono un adeguamento opzionale, altre, infine, sono immediatamente operative e non necessitano di alcun adeguamento.

Il Legislatore della riforma, partendo dalla constatazione che la struttura produttiva italiana presenta alcune strozzature in parte addebitabili anche a difetti del diritto societario, si è mosso per la rimozione di questi difetti e per il raggiungimento di specifici obiettivi consistenti essenzialmente:

- a) nell'esigenza di svecchiare un sistema di regole da tutti ritenute inadeguate anche perché fortemente datate;
- b) nella necessità di rendere il diritto societario "interno" più moderno ed in grado di competere ad ogni livello e ad armi pari con i Paesi ad economia più avanzata e di eliminare quelle situazioni di conflitto

- venutesi a creare fra le disposizioni del diritto societario “interno” e le direttive Europee varate negli ultimi anni;
- c) nell’opportunità di ottenere una semplificazione delle procedure societarie, sempre più avvertita come necessaria dagli operatori economici, dando maggior risalto all’autonomia privata e consentendo quell’allargamento dell’autonomia statutaria necessaria per mettere a disposizione degli imprenditori più accorti, strumenti nuovi di flessibilità;
  - d) favorire la nascita, la crescita e la competitività dell’imprese anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali di capitali.

La lettura complessiva dell’impianto normativo, che sembra aver pienamente rispettato i principi contenuti nella Legge delega, ci consente di individuare, con sufficiente chiarezza, i punti di maggior rilievo della riforma che ritengo possono essere così sintetizzati:

- realizza un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori e dei risparmiatori specie per quelle s.p.a. che ricorrono al mercato del capitale di rischio assoggettando queste ultime a regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività;
- differenzia, nettamente, fra di loro i vari tipi sociali eliminando quel continuo richiamo oggi fatto nella regolamentazione dei vari tipi sociali agli articoli concernenti la disciplina delle s.p.a. che aveva prodotto, quale sua conseguenza, l’omologazione della disciplina delle s.r.l. e delle società cooperative alla disciplina delle s.p.a.,
- riduce il grado di imperatività dell’ordinamento societario sostituendo l’attuale sistema normativo caratterizzato da norme imperative e inderogabili con un altro sistema in cui prevalendo l’autonomia statutaria si amplia l’ambito delle situazioni rimesse alla volontà dei soci il che consentirà loro di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno e più confacente per l’interesse sociale le procedure societarie;
- innova profondamente il sistema di amministrazione delle s.p.a. prevedendo che l’attuale sistema basato su di una rigida ripartizione di compiti fra l’organo amministrativo ed il collegio sindacale possa essere statutariamente sostituito da due distinti sistemi: il sistema dualistico (di stampo tedesco) articolato su un Consiglio di Gestione affiancato da un Consiglio di sorveglianza ed il sistema monistico (di stampo anglosassone) articolato su di un consiglio di

- amministrazione al cui interno lo stesso c.d.a. nomina un comitato di controllo;
- innova del tutto la regolamentazione delle s.p.a. consentendo, ad esempio, la costituzione della stesse anche con atto unilaterale ed a tempo indeterminato; l'emissione delle azioni senza indicazione del valore nominale; introducendo una disciplina legislativa dei patti parasociali e nuove ipotesi di recesso concedendo, altresì, la possibilità di prevederne altre statutariamente, prevedendo la possibilità di destinare ad uno specifico affare parte del patrimonio d'impresa;;
  - innova nell'ottica di una maggiore semplificazione la disciplina delle società a responsabilità limitata attribuendole caratteristiche proprie che l'avvicinano in maniera sensibile alle società di persone prevedendo, ad esempio, lo snellimento delle procedure relative ai conferimenti in natura; la possibilità di sostituire i conferimenti in danaro con fidejussioni e polizze assicurative e di apportare al capitale anche le prestazioni di servizio; la possibilità, anche per le s.r.l., di emettere titoli di debito e, modificando la disciplina relativa al rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società;
  - semplifica e precisa il procedimento di fusione e scissione disciplinando condizioni e limiti delle fusioni eterogenee, introducendo la disciplina abbreviata per la fusione di società possedute al 90%.

Questo Convegno certamente non potrà soddisfare l'esigenza sentita di una conoscenza approfondita e totale di tutte le problematiche connesse e conseguenti all'introduzione, nel nostro ordinamento, del complesso di norme costituenti il nuovo diritto societario, stante anche l'imponente mole delle novità introdotte, ma servirà certamente a farci familiarizzare con i principi della riforma ed a fornire le prime chiavi interpretative necessarie per affrontare con cognizione di causa questa che è una vera e propria rivoluzione del diritto societario.

Sono convinto che a tal fine saranno di validissimo ausilio le relazioni e gli interventi che seguiranno anche in considerazione dell'autorevolezza e dell'indubbia qualificazione accademica e professionale dei relatori ai quali va il mio più vivo e sentito ringraziamento.